

MORTE DEL SOCIO  
E CIRCOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Nel corso del webinar dell'8 ottobre abbiamo affrontato il caso della Transition s.r.l., composta da quattro soci al 25% – Paolo, Gianni, Marco e Andrea. Gli ultimi due sono fratelli -. Nel 2021 muore Paolo e i soci non acconsentono alla continuazione del rapporto sociale con i suoi eredi. Sorge a quel punto un contrasto tra Gianni da una parte – imprenditore molto “liquido” – e Marco e Andrea dall'altra – titolari di un'impresa in difficoltà post-Covid -. Questi ultimi sostengono che è la società che deve rimborsare gli eredi. Gianni si oppone.

Lo statuto di Transition s.r.l. prevede quanto segue: *«Nel caso di morte di un Socio, se gli altri Soci non acconsentono alla continuazione con gli eredi, si procederà con lo scioglimento del rapporto sociale e la liquidazione della quota agli stessi. Agli eredi del Socio defunto spetta il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato. A tal fine, l'Organo Amministrativo procede a determinarlo tenendo conto – qualora siano trascorsi almeno (due) anni dall'inizio dell'attività sociale – anche dell'avviamento. Il rimborso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla morte».*

Ci si è chiesto se il citato articolo dello statuto sociale vada interpretato nel senso che: *i)* il rimborso agli eredi può essere fatto direttamente dalla società o se prima di tutto occorra interpellare i soci superstiti per sapere se essi sono interessati ad acquistare le quote del defunto socio; in tale ultimo caso, *ii)* se i soci che abbiano esercitato il proprio diritto di acquisto sulle partecipazioni del defunto siano titolari del diritto di prelazione anche sull'eventuale inoptato (i.e., le quote di Paolo non acquistate da uno dei residui soci).

L'analisi è transitata attraverso l'esame delle condizioni di trasferibilità della quota di s.r.l. ed è stata fatta una ricognizione delle clausole che limitano il trasferimento delle quote agli eredi del socio defunto, tra cui, in particolare, le due clausole di cd. “consolidazione”, quella pura e quella impura.

Assodato che la prima è nulla per violazione del divieto dei patti successori e che la seconda è valida se prevede il rimborso della quota caduta in successione in misura compatibile con le disposizioni inderogabili in materia di recesso, abbiamo detto che quella contenuta nello statuto di Transition era, a ben vedere, una clausola di gradimento, valida alle stesse condizioni della clausola di consolidazione impura.

Abbiamo concluso nel senso di ritenere che la legge (ma, anche, lo statuto di Transition sulla base di un'analisi estesa ad altre clausole), in particolare l'art. 2473 c.c., esplicitano un meccanismo di rimborso agli eredi che vede prioritario l'intervento dei soci, non della società, scelta che rafforza la convinzione del primato dell'intangibilità del patrimonio sociale sull'esigenza dei soci di mantenere inalterato il rapporto tra soci così come esistente prima del decesso di un socio. Ne è venuta di conseguenza la risposta alla seconda domanda. Il socio che abbia manifestato il proprio consenso all'acquisto delle quote del socio defunto, acquisto che deve avvenire in proporzione alle rispettive originarie quote di partecipazione in società, ha anche il diritto ad opzionare la parte non acquistata dagli altri soci.